

STATUTO FENAIT

Registrato a Torino Atti Privati il 15 ottobre 1998 n° 5220 Serie 3A

Articolo 1

Ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del codice civile è costituita la Federazione Naturista Italiana (FENAIT) quale ente non commerciale in conformità del disposto dell'articolo 111 Tuir, approvato con DPR 917/1986, e dell'art. 4 DPR 633/1972, siccome modificato dal Decreto Legislativo 460/97.

Articolo 2

La FENAIT ha sede in Italia nel luogo stabilito dall'Assemblea.

Articolo 3

L'anno di esercizio è quello solare.

Articolo 4

La FENAIT è un ente non commerciale che raggruppa le associazioni naturiste italiane comunque denominate. Essa ha scopo analogo a quello della Federazione Naturista Internazionale (INF/FNI) di cui è membro. In particolare essa promuove il naturismo inteso come modo di vivere in armonia con la natura, che trova la sua essenziale espressione nella nudità collettiva. Essa incoraggia anche la pratica della vita all'aria aperta, dell'esercizio fisico, dell'alimentazione naturale e vegetariana, della medicina naturale, la promozione della pace e dei diritti della persona, la protezione dell'ambiente, della natura e degli animali non umani e la lotta contro l'inquinamento, il consumismo, l'abuso dell'alcool e l'uso del tabacco e delle sostanze stupefacenti. La FENAIT si dichiara neutrale sul piano politico e confessionale.

Articolo 5

La FENAIT presta consulenza, sostiene ed incoraggia le associazioni naturiste aderenti che intendono operare nell'ambito di analoghe finalità in Italia. Ogni associata alla FENAIT è obbligata a rilasciare ai propri iscritti la tessera INF/FNI.

Articolo 6

La FENAIT rappresenta le associazioni aderenti: a questo scopo può associarsi ad altri enti, nazionali ed internazionali, affini o che possano comunque essere ad essa favorevoli.

Articolo 7

La FENAIT non ha scopi di lucro.

Si finanzia esclusivamente attraverso l'istituzione di quote associative, calcolate in base al numero delle persone fisiche aderenti alle associazioni ad essa affiliate. La Federazione non può finanziarsi attraverso raccolte pubbliche di fondi.

Le associazioni affiliate non ricevono contributi finanziari dalla FENAIT.

Alla federazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 8

Le quote associative sono fissate dal Consiglio Direttivo e sono composte da una quota fissa uguale per tutte le Associazioni affiliate ed una quota variabile da calcolarsi in base al numero dei soci delle Associazioni affiliate (bollini INF/FNI).

I versamenti al fondo di dotazione sono inderogabilmente a fondo perduto.

I versamenti non sono, pertanto, né rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, quindi, neanche in caso di scioglimento della Federazione o in caso di recesso o esclusione dalla stessa o in caso di estinzione o scioglimento delle Associazioni affiliate.

Articolo 9

I dirigenti della FENAIT svolgono gratuitamente il loro lavoro nell'ambito del mandato ad essi conferito. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, siccome approvate dal Consiglio direttivo.

Articolo 10

Possono essere affiliate alla FENAIT tutte le associazioni costituite, ai sensi degli articoli del codice civile nn. 36, 37 e 38, che abbiano scopi analoghi e raggruppino almeno 30 soci. In ordine all'accoglimento delle domande di affiliazione provvede il Consiglio Direttivo.

Articolo 11

Le associate alla FENAIT possono recedere a mezzo comunicazione inviata al Presidente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 3 mesi prima della fine di ogni anno solare.

Articolo 12

Le associazioni affiliate alla FENAIT possono essere radiate se compiono atti contrari allo statuto vigente e se, nonostante i solleciti, non abbiano onorato i loro impegni di contribuzione. Il Consiglio direttivo delibera l'espulsione. L'opposizione scritta e motivata dell'associazione affiliata sospende l'espulsione. L'assemblea annuale dei soci delibererà in merito a maggioranza semplice dei presenti. È fatto obbligo della registrazione per le associazioni affiliate alla FENAIT. Le associazioni affiliate devono redigere un rendiconto economico e finanziario annuale e presentarlo al Presidente della FENAIT entro il 31 maggio di ogni anno.

Articolo 13

L'affiliazione alla Federazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso delle singole associazioni affiliate.

L'affiliazione alla Federazione comporta per l'associazione affiliata il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi della Federazione.

Articolo 14

I naturisti possono aderire a più associazioni affiliate alla FENAIT.

Articolo 15

Organi della FENAIT sono:

d) l'Assemblea dei soci;

e) il Consiglio direttivo (CD);

f) il Comitato esecutivo (CE).

L'elezione degli organi della Federazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 16

L'assemblea è composta dei rappresentanti di tutte le Associazioni naturiste affiliate alla Federazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa.

L'assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno dal Presidente con un preavviso di almeno 30 giorni.

Ad ogni Associazione affiliata spetta un voto ogni 30 (trenta) soci.

Il numero dei voti da assegnare alle singole Associazioni affiliate è riferito al numero dei soci dell'anno precedente.

La convocazione è fatta mediante lettera contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie all'ordine del giorno e deve essere spedita almeno 15 giorni prima dell'adunanza a tutte le associazioni aderenti nonché ai componenti del CD e del CE nella sede e agli indirizzi indicati dal Libro delle Associazioni aderenti (o Libro Soci).

L'assemblea nomina un Presidente ed un Segretario, che redige il verbale, scelti tra i componenti del CD.

L'assemblea delibera con le maggioranze richieste dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile, fatte salve le diverse maggioranze previste dal presente Statuto.

Le modifiche di statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Su richiesta del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo o di un terzo delle federate ordinarie, il Presidente della FENAIT convoca entro 30 giorni un'assemblea straordinaria da tenersi entro 60 giorni dalla richiesta stessa.

Articolo 17

Il Consiglio direttivo si compone di nove consiglieri di nomina assembleare. Le candidature per ogni incarico debbono essere presentate dall'Associazione affiliata cui il candidato appartiene. Il CD provvede successivamente alla nomina di un Presidente, un Segretario, un Tesoriere e sei consiglieri con incarichi specifici che possono assumere, unitamente alle loro specifiche funzioni, le cariche di V. Presidente, V. Segretario e V. Tesoriere.

Il Consiglio direttivo resta in carica per un biennio, a meno che perda la fiducia della maggioranza dell'assemblea. I consiglieri eletti devono essere membri di un'associazione affiliata alla FENAIT. Le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali dovranno tenersi a scrutinio segreto.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 9 i Consiglieri non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Articolo 18

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. In loro assenza potranno farsi sostituire rispettivamente dal V. Presidente, V. Segretario e V. Tesoriere.

Ogni membro del Comitato esecutivo rappresenta separatamente, nei compiti ad esso affidati, la FENAIT.

Articolo 19

La Federazione redige e approva annualmente un rendiconto economico e finanziario in conformità delle disposizioni statutarie.

Il rendiconto è preparato dal tesoriere, approvato dal Consiglio direttivo e sottoposto alle Associazioni affiliate almeno un mese prima dell'assemblea annuale.

Il rendiconto, dopo la sua redazione e prima dell'approvazione assembleare, rimarrà depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni precedenti l'assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione dei soci. La richiesta di copie sarà soddisfatta dalla Federazione a spese del richiedente.

In caso di disapprovazione del conto economico da parte dell'Assemblea il CD decade automaticamente.

Articolo 20

Lo scioglimento della FENAIT. può essere deliberato solamente dall'Assemblea dei soci convocata per questo unico scopo a maggioranza di 2/3 dei voti presenti.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio della Federazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21

In caso di liti fra due associazioni si farà ricorso ad un collegio arbitrale composto da tre membri, uno nominato da ciascuna delle due parti ed il terzo nominato dal CD della FENAIT.

Articolo 22

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile in materia di associazioni non riconosciute, alle eventuali leggi speciali ed all'articolo 5 del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997."